

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3222

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, VECCHI, LAMA, IANNONE,  
CHIESURA, GIANOTTI, GAROFALO, SPOSETTI, ANDREINI e  
GIUSTINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1992

Integrazioni e modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223,  
recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità,  
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della  
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni  
in materia di mercato del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro dibattito si propone di integrare per taluni aspetti e di modificare sotto altri profili - tenendo conto dell'esperienza che si sta attuando e della discussione già insorta tra le forze politiche e sociali nonché tra gli studiosi - alcuni punti della recente legge 23 luglio 1991, n. 223.

Questa legge valorizza il ruolo del sindacato per quanto concerne le procedure di integrazione salariale e quelle di mobilità, in ambedue le ipotesi (su cui ci soffermeremo) nelle quali queste ultime possono essere aperte. Lo fa, in particolare, indicando al datore di lavoro la convenienza di coinvolgere in determinati processi azien-

dali le organizzazioni sindacali (vedansi l'esenzione dal contributo di mobilità di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, ovvero lo stesso meccanismo di aggravamento economico, nell'ipotesi di inosservanza del principio di rotazione stabilito per decreto ministeriale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 1). Lo stesso rilievo attribuito al programma che l'impresa intende attuare, e i controlli sulla sua attuazione, contribuiscono a restituire al sistema di integrazione salariale un volto chiaramente orientato al ristabilimento dell'integrità gestionale ed al rientro dei lavoratori.

Tuttavia, la legge medesima, di cui si propongono qui taluni momenti di riforma, per un verso presenta ancora notevoli

lacune, che vanificano ogni possibilità di sia pur differenziata estensione dei suoi principi ad importanti aree produttive, e, per altri versi, non presenta sufficiente chiarezza nè adeguate distinzioni. Per qualche altro aspetto, forse non sufficientemente ponderato al momento del suo varo, dà addirittura luogo ad autentici arretramenti. Quest'ultima osservazione può riferirsi, ad esempio, all'affrettata ed integrale abrogazione della disciplina dettata oltre venti anni fa sulla indennità di disoccupazione speciale (articolo 16, comma 4). A loro volta, le lamentate lacune e mancanze di differenziazione si riferiscono soprattutto, rispettivamente, allo stato delle imprese di minori dimensioni ed al rapporto tra procedure di mobilità innestate sulla cassa integrazione e procedure di egual tipo originate invece da licenziamenti per riduzione di personale (articolo 24). Esaminiamo partitamente i vari problemi.

L'area di applicazione della legge n. 223 del 1991 esclude, come è noto, le imprese che abbiano occupato mediamente meno di 16 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta (articolo 1, comma 1); ed i medesimi limiti dimensionali vengono incredibilmente osservati anche quando si tratti di imprese artigiane dell'indotto, giuridicamente qualificato nell'articolo 12. Eppure, le piccole imprese - appartengano o no all'indotto di altre e più grandi imprese - sono in ogni caso soggette, soprattutto oggi in un contesto di continua riorganizzazione del tessuto produttivo (e lo saranno ancor più domani, nell'ulteriore confronto che trarrà origine dal compimento dell'integrazione europea), al rischio concreto di fluttuazioni di ordinativi e quindi di attività e di lavoro. Sembra dunque opportuno introdurre meccanismi correttivi, che consentano una più ampia fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale e delle conseguenti, anche se solo eventuali, procedure di mobilità.

Per quanto concerne, poi, il sistema delle imprese nel suo complesso - e quindi volgendoci a considerare i problemi che attengono particolarmente alle grandi e alle medie imprese - deve osservarsi criti-

camente il fatto che, oggi, nell'attuale sistema la «riduzione o trasformazione di attività o di lavoro» - che l'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 pone a presupposto dei licenziamenti per riduzione del personale - può essere indipendente dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e crisi aziendale (articolo 1, commi 3 e 5) e dunque svincolata dal preventivo ricorso alla cassa integrazione straordinaria, ma tuttavia può anche derivarne. Infatti, è ben possibile che una «trasformazione» di attività o una «riduzione» di lavoro sia proprio la conseguenza dell'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione, ovvero di una crisi. Risulta in tal modo evidente, quando si versi nella seconda ipotesi, la disparità di trattamento economico e sociale che si presenta tra lavoratori posti in mobilità per causali del tutto identiche: se il loro datore di lavoro ha giudicato più conveniente seguire la strada dell'integrazione salariale e della eventuale mobilità per le «eccedenze» che risultino nel corso di attuazione del programma (articoli 4 e seguenti), i lavoratori posti in mobilità avranno potuto fruire, prima di venirvi collocati, di precisi ammortizzatori patrimoniali e sociali; se, invece, il datore di lavoro, sempre sulla base di un calcolo di convenienza, ha optato direttamente per i licenziamenti collettivi *ex* articolo 24, i lavoratori, pur in presenza dei medesimi presupposti, non ne avranno potuto godere, senza che, per altro, questa iniziale mancanza di tutela venga in qualche modo compensata da successivi interventi differenziali rispetto all'ordinario regime di mobilità, capaci di ridurre, se non proprio di eliminare, una così appariscente differenza di trattamento. V'è di più: taluni dati legislativi come, ad esempio, la disciplina della rotazione e quella, più gravosa, della mancata rotazione, nonchè il costo crescente nel tempo della cassa integrazione e della mobilità (comma 8 dell'articolo 1 e comma 6 dell'articolo 5) possono incoraggiare il datore di lavoro a scegliere la strada dei licenziamenti collettivi o per riduzione del personale.

Tuttavia, come ha subito sottolineato la più attenta dottrina, è già oggi individuabile, su un piano classificatorio, una differenziata tipologia, nella quale si distinguono, da un lato, proprio i licenziamenti per «eccedenza» (articolo 4, comma 9), e d'altro lato proprio quelli collettivi per riduzione di personale (articolo 24). Infatti, la legge n. 223 del 1991 usa, rispetto agli uni e agli altri, criteri e parametri di identificazione manifestamente non identici - si pensi, ad esempio, ai limiti numerici indicati dal comma 1 dell'articolo 24 - e mostra anzi (anche per seguire le indicazioni dettate in linea di massima dalla nota direttiva 75/129/CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975) di distinguere costantemente l'un tipo dall'altro. Ma allora, se così è, per eliminare l'accennata disparità di trattamento sul piano economico e sociale, la soluzione non può che essere una: portare a pratico e concreto compimento la distinzione già ricavabile dal testo vigente, e distinguere nettamente le due ipotesi in campo. Solo in tal modo è possibile porre rimedio all'attuale squilibrio.

Se quelle ora rammentate - i vuoti normativi riguardo alle piccole imprese e le sovrapposizioni ed equivoci che insorgono in tema di licenziamenti - sono le due zone critiche prese in particolare considerazione dal presente disegno di legge, altre tuttavia se ne aggiungono, anche in relazione alle quali sembra ora conveniente scendere ad una breve illustrazione e sintesi dell'articolo.

L'articolo 1 consente di estendere il trattamento straordinario di integrazione salariale, con le conseguenti possibili procedure di mobilità, anche alle imprese di minori o minime dimensioni occupazionali non solo nelle note fattispecie civilistiche di collegamento e controllo, ma anche e soprattutto quando queste imprese, incluse quelle artigiane e cooperative, siano costituite ed operanti nei distretti industriali, identificati come destinatari di particolari interventi di politica industriale dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero in altri ambiti o comparti di cui alla medesima legge. Insomma, al riconoscimento del distretto

come soggetto della politica industriale, faccia seguito una normativa adeguata per le politiche sociali e di sostegno al lavoro. Non vi può essere una politica industriale efficace in assenza di politica sociale.

In analogo ordine di idee - perchè ci si riferisce sempre alle piccole imprese - si muovono le previsioni di cui all'articolo 3 (che tende a rendere davvero realistica e meno effimera la disciplina dell'integrazione salariale nell'indotto di cui agli attuali commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 223 del 1991) e agli articoli 4 e 5 (che si propongono di restituire a quei lavoratori che non abbiano titolo a fruire dell'indennità di mobilità, almeno l'indennità di disoccupazione speciale: oltre ai casi dei dipendenti di piccole imprese ancora non rientranti nelle ipotesi prima indicate, vengono in gioco tutti gli altri lavoratori licenziati ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991).

A sua volta, l'articolo 2, sia pure, per taluni aspetti, sviluppando principi desumibili da norme anteriori e probabilmente dallo stesso comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 223 del 1991, afferma una importante innovazione: estende infatti l'obbligo di richiesta anche ai casi di integrazione salariale straordinaria per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e crisi aziendale (commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991); specificando poi che, una volta assolto codesto obbligo, la mancata ammissione dell'impresa al trattamento straordinario di integrazione salariale non le impedisce di avviare le procedure di mobilità, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 24 della legge n. 223 del 1991.

Ma il medesimo e vigente articolo 24 viene rivisitato e corretto, alla luce delle osservazioni politiche e sistematiche condotte poco fa, dall'articolo 6 del nostro disegno di legge: si tratta infatti, a quel punto, di lavoratori che, come abbiamo detto, non hanno potuto fruire di ammortizzatori economici e sociali come quelli previsti dalla disciplina della cassa integrazione. A questi lavoratori spetterà pertanto, ai sensi della nostra proposta, pur sempre la medesima indennità di mobilità, ma per

periodi pari al doppio di quelli ordinariamente spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991 (e, ovviamente, con i limiti dati dal raggiungimento del diritto ai diversi tipi di pensionamento e con il limite generale per cui il periodo di mobilità non può essere superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze della stessa impresa che ha attivato la procedura). Logica conseguenza della diversa situazione di fronte alla quale ci si trova è anche l'aumento (di un terzo) previsto, in questi casi, per le somme dovute ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 223 del 1991. Infatti, l'imprenditore, non essendo passato (e comunque non avendo potuto passare) attraverso il percorso di cassa integrazione, è rimasto, ovviamente, esentato dal pagamento del contributo addizionale di cui alla legge 20 maggio 1988, n. 160, confermato dal comma 4 (ed appesantito, in determinati casi, sia dallo stesso comma, sia dal comma 8) dell'articolo 1 della medesima legge. Equitativamente, viene aumentato di un terzo anche il periodo di rateazione. Infine, viene aggiunta una ulteriore norma interpretativa, che toglie ogni possibile dubbio, per ingiustificato che sia, sull'ammissibilità alle speciali procedure di assunzione nei pubblici impieghi per quanto riguarda i lavoratori licenziati per riduzione di personale.

Alla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 7, seguono alcune precisazioni, anch'esse, di natura fondamentalmente interpretativa, esposte nell'articolo 8: esse armonizzano l'ambito di applicazione dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 con i criteri base di cui all'articolo 1 della medesima, e riconfermano, in ogni caso, anche ad evitare possibili elusioni, la rilevanza e inderogabilità del dato numerico dei «cinque licenziamenti nell'arco di centoventi giorni» di cui allo stesso articolo 24. Si tratta di due questioni già prospettate dall'ordine del giorno 9/6103/11, presentato a conclusione di uno dei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria 1992, accolto dal Governo come raccomandazione.

Anche l'articolo 9 comprende una disposizione di carattere interpretativo, riferita questa volta all'articolo 22 della legge n. 223 del 1991 (disciplina transitoria, che non può pregiudicare l'ottenimento della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, scaduti i termini di ulteriore applicazione della normativa previgente, pur se la causale è la medesima, e naturalmente nelle nuove forme e procedure). Il comma 2 dell'articolo 9 - che ci sembra rivestire una grande rilevanza di carattere sociale proprio nella transizione dal precedente al nuovo sistema - consente al Ministro competente di autorizzare in via provvisoria l'erogazione del trattamento di integrazione salariale, in attesa dell'approvazione da parte del CIPI del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

Infine, l'articolo 10 si propone di rimediare ad una grave difficoltà di funzionamento rivelata da una disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991, in tema di intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali. Il testo attuale del comma 1 dell'articolo 3 si presta infatti a numerose critiche nella parte in cui, in caso di cessazione di attività, prevede la cassa integrazione al posto dei licenziamenti solo al momento della «omologazione» del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni: quando, cioè, è necessariamente trascorso un certo periodo dall'inizio della procedura concorsuale e possono ben essere intervenuti dei licenziamenti. Facendo invece scattare i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 sin dal momento dell'ammissione alla procedura di concordato, i lavoratori hanno la certezza di beneficiare effettivamente dell'integrazione salariale, evitandosi, anche tenuto presente l'altrimenti incombente pericolo di licenziamenti, che la norma attuale possa rimanere, in qualche modo, *inutiliter data*, in quanto inapplicabile di fatto, violandosi così la volontà dello stesso legislatore.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il limite numerico previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere raggiunto anche sommando i lavoratori dipendenti da imprese di minori dimensioni occupazionali, comprese quelle artigiane e quelle costituite in forma societaria e cooperativa, anche se indipendenti tra loro ma appartenenti al medesimo settore produttivo, quando esse si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile, ovvero quando siano costituite ed operanti nei distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, oppure nei comparti di particolare rilevanza, nelle zone individuate dagli organismi comunitari e nei territori, di cui, rispettivamente, all'articolo 8, comma 2, all'articolo 15, comma 1, ed all'articolo 16, comma 1, della medesima legge n. 317 del 1991.

## Art. 2.

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto il seguente:

«11-bis. L'obbligo di richiesta del trattamento di integrazione salariale previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è esteso all'integrazione salariale straordinaria per le causali di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo».

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima facoltà è riconosciuta, ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 24, all'impresa che, pur avendo assolto l'obbligo di cui al comma 11-bis dell'articolo 1, non sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale».

## Art. 3.

1. Nell'articolo 12, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: «aventi i requisiti occupazionali di cui all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno cinque prestatori di lavoro computati secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono estese ai consorzi e associazioni di imprese artigiane per le quali si verificano i presupposti di cui al comma 1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal medesimo comma, il fatturato di riferimento definito dal comma 2 è costituito dalla somma del fatturato delle singole imprese costituenti il consorzio e l'associazione».

## Art. 4.

1. Nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti sia individuali che intimati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in conseguenza dei quali non trovi applicazione la disciplina dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della medesima legge, quando i licenziamenti stessi provengano da imprese diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendale, di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale, il lavoratore impiegato od operaio, qualora possa far valere almeno tredici settimane o un trimestre di lavoro retribuito prestato fino alla data del licenziamento con rapporto a carattere continuativo, e comunque non a termine, alle dipendenze della stessa impresa, presso aziende, stabilimenti o reparti permanenti di essa, ha diritto al trattamento speciale di cui al presente articolo. Trova applicazione il comma 2 dell'articolo 25 della legge 23 aprile 1991, n. 155.

2. L'importo giornaliero del trattamento speciale di cui al comma 1 è determinato

dividendo rispettivamente per trenta o per ventotto i due terzi della retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario, percepita nell'ultimo mese di lavoro, in caso di paga mensile, o nelle ultime quattro settimane, in caso di paga settimanale, al netto dei compensi, comunque denominati, che non abbiano carattere continuativo o siano collegati a rischi o prestazioni particolari, e al netto, altresì, delle trattenute stabilite dalla legge per contribuzioni ed oneri sociali e fiscali. Trovano applicazione la disciplina di cui all'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché all'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e il decreto ministeriale 7 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1971, n. 159.

3. L'importo del trattamento speciale, in caso di godimento della indennità di disoccupazione, è diminuito dell'ammontare della medesima al netto degli assegni familiari eventualmente spettanti al lavoratore.

4. Il trattamento speciale di cui al presente articolo è corrisposto per un periodo massimo di centottanta giorni, comprese le domeniche e gli altri giorni festivi, osservando, in quanto compatibili, le norme vigenti per il trattamento ordinario di disoccupazione e, in mancanza, apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, con proprio decreto, l'istituzione di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale di cui all'articolo 46 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e all'articolo 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424, quando almeno quindici lavoratori, che versino nelle condizioni previste dal comma 1, ne facciano richiesta al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

6. La natura dei singoli corsi è determinata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mediante aggiornamento del programma annuale, tenendo conto delle esigenze formative e della qualifica professionale dei richiedenti.

7. La gestione dei corsi è affidata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli enti di cui alla legge 12 febbraio 1967, n. 36, e i relativi oneri di spesa sono assunti dal fondo di cui all'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

8. Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 trovano applicazione anche per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 9 e seguenti della legge 6 agosto 1975, n. 427.

#### Art. 5.

1. L'erogazione del trattamento di cui all'articolo 4 è affidata alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale è istituita una separata contabilità.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede:

a) mediante versamento, da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, di un contributo nella misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. La misura della suddetta addizionale potrà essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

b) mediante versamento, da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, di una somma corrispondente a trenta giorni del trattamento speciale di cui al comma 2 dello stesso articolo 4, al lordo della riduzione prevista per il caso di

godimento dell'indennità di disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo.

3. Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni familiari.

4. Resta ferma la disciplina di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Art. 6.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai lavoratori licenziati ai sensi del comma 1, quando ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 16, le indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 spettano per periodi pari al doppio di quelli previsti dai medesimi commi 1 e 2 dell'articolo 7, con il limite del raggiungimento dell'età pensionabile, ovvero, se a questa data non è ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, della data in cui tale diritto viene a maturazione, e comunque con il limite del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e con quello di cui al comma 4 dell'articolo 7. L'indennità spetta nelle seguenti misure percentuali del trattamento straordinario di integrazione salariale che avrebbe potuto loro spettare nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

a) per i primi ventiquattro mesi: cento per cento;

b) per i mesi successivi: ottanta per cento.

1-ter. Nei casi di cui ai commi precedenti, il periodo di rateazione e le somme previste dal comma 4 dell'articolo 5 sono aumentati

di un terzo, e per conseguenza portati rispettivamente a quaranta mesi e ad otto volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, rimanendo dovute nella misura della metà nell'ipotesi di accordo sindacale. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a*).

*1-quater.* La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 412, si intende nel senso che tra i lavoratori ivi indicati sono compresi anche i lavoratori licenziati per riduzione di personale ai sensi del presente articolo».

#### Art. 7.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpretano nel senso che fra le imprese che possono ricorrere alle procedure di mobilità sono comprese le cooperative ed i consorzi da esse costituiti.

#### Art. 8.

1. I criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che fanno riferimento all'occupazione media nel semestre precedente la data della richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale o nel periodo decorrente dal trasferimento di azienda, nonchè il computo degli apprendisti e dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, si applicano anche all'articolo 24, comma 1, della medesima legge.

2. Nel caso di licenziamenti per riduzione del personale di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, il diritto a fruire dell'indennità di mobilità sussiste anche qualora, pur avendo l'impresa iniziato la prevista procedura per un numero di lavoratori superiore a cinque, i lavoratori effettivamente licenziati risultino cinque o in numero minore.

## Art. 9.

1. Le previsioni dell'articolo 22 della legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno interpretate nel senso che, scaduti i termini di ulteriore applicazione della normativa pre-vigente, l'impresa può ottenere la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ancorchè la causale sia la medesima, nelle forme e secondo le procedure di cui al capo I della legge stessa.

2. In attesa dell'approvazione da parte del CIPI del programma di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare la continuazione in via provvisoria dell'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 10.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole «di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di ammissione alla procedura di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni».

## Art. 11.

1. All'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 1.900 miliardi per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-94, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rimborso dei credi di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

2. Nella denominazione dell'accantonamento di cui al comma 1, sono soppresse le parole: «ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».